



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - RIMINI -

Via Destra del Porto n°151- Tel. 0541/50211- fax 0541/54373-

PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA n°36/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 370/2017 rilasciata, in data 13.06.2017, dal Comune di Rimini - Ufficio Demanio e Porti Turistici, con la quale la “Società Splash Marebello S.R.L.”, avente sede a Rimini (RN) in via Fogazzaro n°97, è stata autorizzata ad occupare temporaneamente dal 1 maggio al 30 settembre degli anni 2018 – 2019 – 2020 uno specchio acqueo di mq 7.750,00, compreso nel tratto di mare frontistante i bagni n°102-103-104 di Rimini Sud, per l’installazione e gestione di un Parco Acquatico denominato “Splash Marebello”;
- VISTA** la richiesta presentata dal Sig. Gianluca MONTEBELLI, legale rappresentante della “Società Splash Marebello S.R.L.”, assunta al prot. n° 9854 del 23.05.2018, con la quale chiede l’emissione di apposita Ordinanza per l’esecuzione dei pertinenti lavori, per l’installazione del parco acquatico denominato “Splash Marebello”, di perimetrazione dell’area in concessione, del posizionamento dei corpi morti per il sistema di ancoraggio dei giochi gonfiabili e dell’installazione degli stessi giochi, dal giorno 31.05.2018 al giorno 15.06.2018;
- VISTA** l’Ordinanza Balneare n°1/2018 della Regione Emilia Romagna datata 19/03/2018;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n°25/2017 datata 04/05/2017;
- VISTA** la propria Ordinanza n°11/2009 del 02/04/09 recante il “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 20/2017 del 28/04/2017 “*Disciplina della navigazione in prossimità della costa nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini*”;
- PRESO ATTO** che i lavori di cui trattasi verranno eseguiti con l’ausilio di un natante a motore denominato “Rendez Vous” di colore nero di lunghezza mt. 7,20 e da alcuni mosconi a remi di proprietà della Società concessionaria;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della balneazione, per prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone e/o cose, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in premessa;

RENDE NOTO

che dal giorno 31 maggio 2018 al giorno 15 giugno 2018 dalle ore 06:00 alle ore 18:00, lo specchio acqueo compreso nel tratto di mare prospiciente gli stabilimenti balneari n°102-103-104 di Rimini Sud, sarà interessato da lavori per il posizionamento del parco acquatico denominato “Splash Marebello”.

Per i lavori sopra indicati verranno impiegati i seguenti natanti:

- N°1 natante a motore di colore nero denominato “Rendez-Vous” di proprietà del Sig. LACCHINI Vincenzo e da alcuni mosconi a remi di proprietà della Società “Splash Marebello S.r.l.” concessionaria del parco acquatico.

ORDINA

Art. 1 – Interdizione dello specchio acqueo

Nei giorni ed orari di cui al “Rende Noto”, nello specchio acqueo prospiciente gli stabilimenti balneari n° 102-103 - 104 di Rimini Sud, **è vietata** la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, la sosta, le immersioni ed ogni altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Tale divieto non si applica:

- a. ai mezzi navali impiegati nei lavori per il posizionamento del parco acquatico;
- b. alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

Art. 2 - Obblighi a carico del concessionario

La Società “Splash Marebello S.r.l.”, concessionaria dello specchio acqueo interessato, dovrà:

1. perimetrare l’intera area in concessione con cima galleggiante intervallata da boe di segnalazione di colore rosso o bianco, inoltre i quattro vertici della stessa area dovranno essere segnalati con boe luminose galleggianti di colore rosso o bianco avente diametro di 80 cm con luce intermittente di colore giallo (portata luce: 2 miglia - caratteristica luminosa: 0,5 secondi/eclisse 1,5 secondi);
2. assicurare l’osservanza delle norme antinfortunistiche e sicurezza del lavoro e di salvaguardia della pubblica incolumità previste dalla normativa vigente, mettendo in atto ogni utile accorgimento atto allo scopo, compresa l’accortezza e necessaria diligenza nella esecuzione delle operazioni;
3. controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni dei lavori e seguirne l’evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse in caso di condimeteo avverse;
4. attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate dagli Enti interessati nel procedimento afferente la concessione demaniale marittima n°370/2017;
5. comunicare giornalmente telefonicamente, l’inizio e il termine dei lavori al n°0541/50121 della Sala Operativa di questa Capitaneria di porto;
6. comunicare alla Capitaneria di porto di Rimini ogni situazione di pericolo che possa insorgere durante l’esecuzione di dette operazioni;
7. notificare la presente Ordinanza al Comandante del mezzo nautico impiegato, consegnandone copia opportunamente firmata per presa visione, da esibire ad eventuale richiesta dalle Forze di Polizia;
8. assicurarsi che l’unità impiegata nei lavori è in possesso di tutti i certificati in corso di validità previsti dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

La Capitaneria di porto di Rimini è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell’effettuazione dei lavori.

Art. 3 – Disposizioni finali e sanzioni

La predetta Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art.53 Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale “www.guardiacostiera.gov.it/rimini”, nonché con l’opportuna diffusione tramite e.mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 28/05/2018

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.ii.